



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.R. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica ed in particolare l'art. 8 (Incarichi e supplenze)*.
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTO il D. A. n. 343/Dir del 31/08/2000 con il quale è stato redatto il piano di dimensionamento degli istituti regionali pareggiati;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e DDG 3757 del 04/09/2013 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Istituto Tecnico Regionale di Catania
- VISTI i DD.GG. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14/12/2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali paritari in :
- Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
 - Liceo Artistico Regionale di Enna;
 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
 - Istituto Tecnico Regionale di Catania
- VISTO il D.D.G. n. 393 del 14/02/2014 con il quale per il biennio scolastico 2014/2016 sono state dettate istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali di incarichi di presidenza nelle scuole regionali paritarie;
- RITENUTO, di dovere dare le ulteriori istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali di

incarichi di presidenza nelle scuole regionali paritarie per il biennio 2016/2017 e 2017/2018 e seguenti;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – comparto scuola;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 il conferimento degli incarichi di presidenza nei Licei Artistici Regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e nell'Istituto Tecnico Regionale di Catania è disciplinato in via permanente, dalle disposizioni del presente decreto, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni che saranno emanate entro la data del 31 agosto di ciascuno biennio.

art. 2

requisiti

Possono aspirare all'incarico di presidenza nei Licei Artistici Regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e nell'Istituto Tecnico Regionale di Catania i docenti

- in possesso dei titoli di accesso di cui all'art. 412 del D.L.vo 297/1994, compresa al riserva di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nei Licei artistici regionali ed Istituto tecnico regionale di Catania;
- i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, abbiano maturato almeno sette anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo nei predetti istituti. (data di decorrenza economica) Ai fini del computo del settimo anno è preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

Art. 3

istanza

Coloro che aspirano ad un incarico di presidenza nei Licei Artistici Regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e nell'Istituto Tecnico Regionale di Catania devono presentare domanda in carta semplice nel periodo 1° settembre - 30 settembre di ogni biennio direttamente a:

Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale – SERVIZIO 12 SCUOLA DELL'INFANZIA E ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO NON STATALE – VIALE REGIONE SICILIANA, N. 33 – PALERMO.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il su indicato termine perentorio del 30 settembre; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda deve essere compilata secondo il modello A) allegato al presente decreto per gli insegnanti di prima inclusione, e secondo il modello B) allegato al presente decreto per gli insegnanti già inclusi in graduatoria. In essa possono essere indicate nell'ordine di preferenza le sedi delle scuole.

In prima applicazione, le domande relative alla formazione della graduatoria di incarico di presidenza per il biennio 2016/2018 si presentano dal 1° al 31 ottobre 2015;

art. 4

allegati all'istanza

Alla domanda vanno allegati:

- per gli insegnanti di prima inclusione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di valutazione di cui alla tabella di valutazione (all. C al presente decreto)
- per gli insegnanti già inclusi nella graduatoria del biennio precedente i documenti e i servizi conseguiti successivamente alla prima valutazione.
- la scheda di valutazione, debitamente compilata in base all'allegato modello D).

Coloro che intendono far valere il diritto di precedenza previsto all'art. 6 devono allegare, contestualmente alla domanda, la relativa certificazione comprovante il diritto.

In particolare gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 devono produrre la certificazione previste dall'art. 4 della medesima legge, rilasciata dalla commissione della competente Azienda Sanitaria Provinciale. Per i soggetti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.

Qualora le suddette commissioni non si siano pronunciate entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 27/08/1993 n. 324 convertito con modificazione in legge 27/10/1993 n. 423, potranno documentare in via provvisoria la situazione di handicap con certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'A.S. P. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica.

Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno, inoltre documentare:

- α) il rapporto di parentela o di affinità entro il 3° grado, di adozione, di affidamento o la qualità di coniuge con il soggetto portatore di handicap, con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
- β) l'effettiva convivenza anagrafica con il soggetto portatore di handicap, intendendosi come tale la convivenza nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, che dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda e dovrà essere documentato con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero mediante certificato stato di famiglia.
- χ) l'attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto portatore di handicap con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .

L'aspirante, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre attestare, mediante dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che non vi siano altri conviventi, parenti o affini di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona portatore di handicap o di essere, l'unico membro della famiglia in grado di potere provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto portatore di handicap in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente ASP oppure con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

Tutte le predette certificazioni/dichiarazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda.

Qualora vengono oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.

Nel caso di dichiarazioni mendaci e/o falsificazione di documenti da parte degli interessati, l'Amministrazione provvede, oltre le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di presidenza.

Nell'ambito delle precedenze previste dal precedente art. 6 il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art.3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.

art. 5

compilazione graduatoria

Sulla base delle istanze sarà compilata una graduatoria d'ufficio, formata da insegnanti già inclusi nella graduatoria del biennio precedente e da insegnanti di prima inclusione.

La graduatoria provvisoria è approvata dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'istruzione e Formazione Professionale e pubblicata nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento istruzione e formazione professionale;

Entro giorni 5 decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli aspiranti possono produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Servizio 12 del Dipartimento dell'istruzione e Formazione Professionale.

Esaminati i ricorsi sarà approvata la graduatoria definitiva che, può essere impugnata con ricorso giurisdizionale o mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini fissati per legge.

art. 6

conferimento incarichi

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nei citati Licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e dell'Istituto tecnico regionale di Catania sono conferiti dal Dirigente del Servizio 12- in base all'ordine di graduatoria sui posti vacanti e disponibili con l'inizio dell'anno scolastico.

Il Dirigente del servizio 12 convoca gli aspiranti ad un incarico di presidenza inclusi nella graduatoria, invitandoli a scegliere la sede in cui desiderano essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presentarsi alla convocazione possono presentare delega o essere rappresentati a mezzo delega.

I docenti non presenti alla convocazione, che non hanno prodotto delega e/o non rappresentati per delega sono dichiarati rinunciari alla nomina.

Qualora non siano disponibili le sedi indicate da questi ultimi nelle preferenze, la nomina sarà conferita in altri Istituti, salvo che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire incarichi in istituti diversi da quello segnalato.

La nomina sarà conferita d'ufficio agli insegnanti che hanno richiesto la conferma dell'incarico di presidenza nello stesso istituto dell'anno scolastico precedente e per la quale sono stati attribuiti punti 10.

La precedenza nel conferimento delle nomine è disposta nell'ordine che segue:

- 1) non vedenti di cui alla L. 946/67 e art. 3 legge. 120/91 (precedenza assoluta)
- 2) portatori di handicap art. 21 legge 104/92.
- 3) appartenente a una delle categorie di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 legge 104/92, nonché il coniuge che assiste l'altro coniuge portatore di handicap.

Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini del conferimento dell'incarico con maggior carico familiare (D. P. C. M. 18 settembre 1987, n 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

La sede assegnata deve essere accettata entro le 48 ore della comunicazione della nomina, a pena di decadenza. Non è ammessa accettazione con riserva. L'eventuale rinuncia alla nomina conferita ed accettata comporta il deponnamento della graduatoria stessa.

Il Dirigente del servizio dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.

art. 7

esaurimento graduatorie

In caso di esaurimento della graduatoria il Dirigente del Servizio nomina tra i docenti in servizio nell'ordine:

un professore con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola con maggiore anzianità di servizio.

un professore con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio in altre scuole. con maggiore anzianità di servizio.

art. 8

incarichi temporanei

La presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso (ad esempio aspettativa per motivi di salute del Dirigente scolastico titolare fino al termine dell'anno scolastico) è conferita per incarico a docenti scelti nel seguente ordine:

- 1) docente in servizio nell'Istituto interessato iscritto nella graduatoria regionale di cui all'art. 5 e secondo l'ordine di inclusione nella stessa.
- 2) un collaboratore del Dirigente scolastico, tenendo conto della anzianità di servizio;
- 3) un docente di ruolo dell'istituto con maggiore anzianità di servizio.

Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Dirigente scolastico titolare, per un periodo superiore a mesi due, la funzione dirigenziale, va attribuita per reggenza, ad altro Dirigente scolastico in servizio nella scuola regionale più vicina in distanza chilometrica alla sede scoperta.

In caso di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un Dirigente scolastico, le funzioni dirigenziali sono svolte da un collaboratore del preside, tenendo conto della maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di impedimento temporanei per periodi inferiori a mesi due dei titolari non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza e la funzione direttiva è esercitata da un collaboratore con maggiore anzianità di servizio.

In ogni caso non potrà essere conferito incarico di presidenza ad aspiranti

- trasferiti per incompatibilità, ai sensi dell'art. 468 del D.L.vo n.297/1994 ;
- che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati;
- che siano stati sospesi cautelarmene dal servizio;
- ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.

art. 9
aggiornamento graduatoria

Gli aspiranti non inclusi nella graduatoria di incarico di presidenza nel termine di cui all'art. 3 del presente decreto, devono produrre domanda di prima inclusione utilizzando il modello di domanda allegato A.

Gli aspiranti già inclusi nella graduatoria di incarico di presidenza nello stesso termine di cui al comma precedente, devono produrre domanda di aggiornamento utilizzando il modello di domanda allegato B, E' fatto divieto il riferimento a documentazione prodotta precedentemente.

Nei bienni scolastici successivi il personale già incluso nella graduatoria di incarichi di presidenza, deve presentare soltanto la documentazione culturale e didattica per l'aggiornamento del punteggio, conseguita dal 1° settembre al 31 agosto del biennio antecedente a quello di presentazione della istanza.

Di contro, il personale che per la prima volta presenta la domanda di inclusione in graduatoria deve presentare tutta la documentazione di cui agli artt. 3 e 4.

art. 10

Limitatamente al biennio 2016/2018 le domande si presentano dal 1° al 31 ottobre 2015.


Per l'aggiornamento, saranno valutati i titoli maturati dal 1° aprile 2014 al 31 agosto 2015.

art. 11
pubblicazione del decreto

Il presente decreto sarà pubblicato :

- nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento istruzione e formazione professionale.
- nel sito internet dei Licei Artistici Regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e dell'Istituto Tecnico Regionale di Catania,
- Palermo,li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabio Ballo)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)

